

La gestione dei docenti soprannumerari 2008/2009

La redazione di questa scheda in forma di breve saggio, formata da oltre 33 pagine, corredata da esempi e da tabelle nonché dalla scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari 2008/2009 in ben due versioni, costituisce uno strumento tecnico di consultazione, non solo per i docenti che saranno individuati soprannumerari per il 2008/2009, ma anche per le commissioni, incaricate dai dirigenti scolastici, della redazione delle graduatorie d'Istituto. Raccomandiamo, a corredo di questa scheda, di approfondire altresì i contenuti trattati nelle nostre schede:

“Documentazione e certificazione”, “Il sistema delle precedenze comuni”, “Il punteggio aggiuntivo dei 10 punti”.

I dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione all' albo della scuola della nuova tabella organica, approvata per l'anno scolastico 2008/2009, pubblicano la graduatoria compilata **ai fini dell'individuazione degli eventuali docenti in soprannumero per l'a.s. 2008/2009**, avendo preliminarmente proceduto alla valutazione dei titoli posseduti da ciascun insegnante per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia ed all'attribuzione di eventuali esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari per diritti di precedenze, **in base alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegato al CCNI per l'a.s. 2008/2009, sottoscritto il 20.12.2007.**

Occorre precisare che vanno calcolati solo i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento (per l'anno scolastico corrente tale data è stata fissata al 5.2.2008).

Per la definizione del punteggio in graduatoria d'istituto consultare attentamente l' allegato D al CCNI del 20.12.2007 “Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo”. In particolare si tenga presente che il servizio pre ruolo nella mobilità a domanda è valutato per intero (3 punti ad anno scolastico), **mentre nella graduatoria d'istituto, quindi nella mobilità d'ufficio, è valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati 3 punti ad anno scolastico, il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 punti ad anno scolastico.**

Di seguito pubblichiamo una tabella per la valutazione rapida del servizio pre-ruolo nella graduatoria di circolo o d' istituto.



Anni di servizio pre ruolo	Punteggio spettante in graduatoria
1	3
2	6
3	9
4	12
5	14
6	16
7	18
8	20
9	22
10	24
11	26
12	28
13	30
14	32
15	34
16	36
17	38
19	40
19	42
20	44

Ecco i servizi riconoscibili come pre ruolo:

Occorre che il servizio sia stato effettuato con il possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente all'epoca in cui il servizio fu prestato, si ricorda che per l'insegnamento di educazione fisica fino all'a.s. 1961/62 era sufficiente il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



Negli istituti professionali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 15.2.1963 n. 354, va valutato in ogni caso il servizio prestato a prescindere dal titolo di studio posseduto. Successivamente i titoli di studio validi, sono stati di volta in volta stabiliti dalle giunte esecutive degli istituti stessi.

Si ricorda che dall'a.s. 1974-1975, ai sensi della legge n. 124 del 3.5.1999 comma 14 art. 11, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno intero: se ha avuto una durata di almeno 180 giorni anche non continuativi oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività didattiche previsto dall'annuale calendario scolastico.

Docenti di scuole statali di istruzione secondaria ed artistica (scuola media e scuola superiore)

- servizio prestato nelle scuole dello stesso ordine sia statali che pareggiate, **non è riconosciuto il servizio prestato nelle scuole parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole paritarie,**
- servizio prestato nelle scuole e negli educandi femminili;
- servizio come docente di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, negli educandi femminili statali, nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie, nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditorato agli studi, il servizio prestato nelle scuole elementari e materne paritarie non è valutato.

Docenti di scuole elementari statali.

- servizio prestato come insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali, negli educandi femminili statali, nelle scuole parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, **non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie,**
- servizio di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.



Docenti di scuole materne statali.

- stessi servizi valutabili per i docenti di ruolo nelle scuole elementari, ad esclusione del servizio prestato nelle scuole materne gestite da privati o da enti non previsti e- splicitamente dall'art. 2 del DLvo 370/1970 cui la normativa è riferita, è da ricono- scere il servizio prestato nelle scuole comunali se prestato con nomina approvata dal Provveditore agli Studi,
- servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne Provinciali o Regionali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi;
- servizio prestato presso scuole materne gestite dall'E.S.MA.S. (Ente Scuole Materne della Sardegna), pur non previsto dal D.Lvo 297/94, ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 5.11.1986,
- servizio d'insegnamento prestato nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla leg- ge Regionale n. 21 dell'1.4.1955,
- servizio prestato nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

Altri servizi valutabili come pre ruolo

- servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decor- rere dall'1.7.1975 (art. 485 del d.lgs. 297/1994);
- servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali;
- servizio militare di leva o per richiamo o per servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto di impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata presta- ti con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/1974);
- servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A,B,C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su pro- posta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie, è necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera durata del corso ed aver riportato la qualifica;



- **servizio prestato nelle L.A.C. (Libere Attività Complementari) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media, (si ricorda che non è valutabile il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestito dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di premienza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico);**
- **servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero Affari Esteri;**
- **servizio prestato nei corsi di istruzione per allievi agenti di polizia di Stato.**

Il servizio continuativo.

Per la continuità nella scuola di attuale titolarità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3. Si ricorda che per l'attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria d'istituto non è necessario, come per la mobilità, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità per negli ultimi tre anni.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).



Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio del presente contratto.

Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione

Per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola (vedi nota 5 bis della tabella di cui all'allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.

Anni di servizio continuativo	Punteggio spettante
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	13
7	16
8	19
9	22
10	25
11	28
12	31
13	34
14	37
15	40
16	43
17	46
18	49
19	52
20	55

- L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione



di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

- Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Il punteggio relativo alla continuità va attribuito :

- nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, **compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01**;
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.;
- di esoneri sindacali;
- di incarico della presidenza di scuole secondarie;
- di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306;
- di comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- di utilizzazione a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- di utilizzazione nella scuola primaria come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- di utilizzazione in materie affini;
- di servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426;
- di utilizzo a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.



Il punteggio per la continuità va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.

Il punteggio per la continuità non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale (istituto ora soppresso) salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Continuità e soprannumerarietà.

Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP. **Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.** La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio di cattedra e di ruolo.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Si ricorda che per lo stesso anno scolastico non è possibile sommare il punteggio per la continuità nella scuola e quello per la continuità nel comune.



Di seguito si riporta un esempio.

Un docente ha la seguente situazione di servizio:

a.s. 1998/1999 S.M.S. Macedonio Melloni Portici (NA)

a.s. 1999/2000 S.M.S. Macedonio Melloni Portici (NA)

a.s. 2000/2001 S.M.S. Foscolo di Napoli distretto 47

dall'a.s. 2001/2002 sino al corrente anno scolastico 2007/2008 IC "C. Pavese" di di Napoli distretto 43,

il docente dell'esempio ha diritto a punti 1 per la continuità nel comune (Napoli) coincidente con quello di titolarità (a.s. 2000/2001 prestato presso la SMS Foscolo di Napoli), ha diritto a punti 13 per n. 6 anni prestati senza soluzione di continuità nella stessa scuola (IC Pavese di Napoli), l'anno in corso 2007/2008 non conta ai fini del calcolo.

Docenti da non individuare come soprannumerari.

I docenti beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:

disabili e gravi motivi di salute;

personale portatore di disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continue;

assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato/a (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;

personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali

non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc..). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra.



Pubblicazione della graduatoria , individuazione dei docenti soprannumerari.

I dirigenti scolastici dovranno affiggere all'albo dell'istituto entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica per l'a.s. 2008/2009, la graduatoria compilata per l'individuazione dei soprannumerari e dovranno notificare per iscritto immediatamente (**non sono previste comunicazioni verbali**) agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

I docenti, entro 5 giorni, dalla data della notifica, dovranno presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio, saranno riammessi nei termini, nel caso fosse scaduto il termine della presentazione delle domande di mobilità.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti (5.2.2008) domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente, l'interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.

La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali, l'ufficio scolastico provinciale formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

Nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, poiché le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.

Non si darà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumerarietà verrà a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico 2008/2009 venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.



Si ricorda che l'obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.

Trasferimento d'ufficio nella scuola materna ed elementare (artt. 21 e 22 CCNI).

L'individuazione dei docenti in soprannumero nella scuola materna ed elementare, va fatta per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:

1. organico funzionale di circolo (distintamente per posti comuni o per posti relativi alle diverse lingue tedesca, inglese, francese e spagnola);
2. posti di tipo speciale;
3. posti di sostegno;
4. posti di ruolo speciale in scuole speciali;
5. posti del ruolo speciale di scuole carcerarie (per la scuola elementare);
6. posti attivati presso strutture ospedaliere;
7. posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali (per la scuola elementare), e non è compensata dall'eventuale disponibilità su altra tipologia.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico 2008/2009 , nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- a) **docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra con decorrenza dall'1.9.2007;**
- b) **docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2007/2008 ovvero per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata dall'1.9.2007**

Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti, si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.



I docenti in soprannumero su ognuno delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, prima delle operazioni di mobilità, confluiscano nella graduatoria relativa al posto sull'organico funzionale di circolo, a tal fine l'ufficio scolastico provinciale, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai posti comuni dell'organico funzionale di circolo i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua straniera.

Per i titolari di posto normale il trasferimento d'ufficio avrà la seguente sequenza:

1. assegnazione di un posto della stessa tipologia all'interno del comune di titolarità in base al criterio di viciniorità stabilita da apposite tabelle note al sistema (in caso di comune comprendente più distretti, si inizia dalle scuole comprese nel distretto di titolarità);
2. assegnazione di un posto nei comuni vicini a quello di titolarità;
3. trasferimento sui posti di istruzione per l'età adulta, seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali;
4. trasferimento sull'organico provinciale anche in soprannumero.

Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato.

La sequenza sarà la seguente:

- 1) trasferimento durante la I fase, sui posti compresi nel comune di titolarità (nel caso di comune comprendente più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
 - a) posti della stessa tipologia di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato;
 - b) posti di diversa tipologia per la quale si possiede titolo;
 - c) posti di sostegno per il quale il docente possiede titolo di specializzazione;
- 2) trasferimento d'ufficio sul posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato di titolarità, disponibili nei comuni vicini a quello di titolarità, sulle seguenti tipologie di posti, nell'ordine riportato:
 - d) posti della medesima tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato,
 - e) posti di diversa tipologia per la quale si possiede titolo;
 - f) posti di sostegno per il quale il docente possiede il titolo di specializzazione.



Trasferimento d'ufficio dei docenti titolari di sostegno.

La sequenza sarà la seguente:

- 1) trasferimento d'ufficio nel comune di titolarità nell'ambito della I fase (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti:
 - a) stessa tipologia di sostegno per il quale si è titolari;
 - b) diversa tipologia di sostegno per la quale si possiede titolo;
 - c) posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per i quali si possiede titolo.
- 2) trasferimento d'ufficio nei comuni vicini a quello di titolarità, nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti, per ciascun ambito territoriale:
 - d) sulla stessa tipologia di sostegno di titolarità;
 - e) su diversa tipologia per la quale si possiede titolo;
 - f) su posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
- 3) assegnazione in via definitiva o provvisoria (a seconda che i docenti abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno), su posti di tipo comune, compresi quelli dell'organico funzionale di circolo, in base alla sequenza indicata per i trasferimenti d'ufficio su posto comune.

L'eventuale assegnazione in via provvisoria, è limitata ad un solo anno. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto per il quale era titolare.

Trasferimento d'ufficio dei docenti nella scuola secondaria. (artt. 23 e 24 CCNI)

L'individuazione del soprannumero viene fatta distintamente per le seguenti tipologie di posti:

- a)** posti di insegnamento curricolari;
- b)** posti con attività di sostegno distintamente per ciascuna tipologia (vista, udito e psicofisici);
- c)** posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali;
- d)** posti di dotazione organica provinciale (DOP);
- e)** posti di dotazione organica di sostegno per la scuola secondaria di II grado (DOS);
- f)** posti attivati presso le strutture ospedaliere (nelle scuole medie);
- g)** posti attivati presso strutture carcerarie.

Si tenga presente che



- h)** la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla disponibilità su una diversa;
- i)** il docente in possesso del titolo di specializzazione può essere assegnato su altra tipologia di sostegno esistente nella medesima scuola, a domanda o d'ufficio, con precedenza;
- j)** la rilevazione del soprannumero per le scuole associate funzionanti in comune diverso e per gli istituti secondari nei quali funzionano corsi serali, va operata distintamente rispetto a quella riguardante la scuola principale e i corsi diurni, per la considerazione che trattasi di organici separati.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- a) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra con decorrenza dall'1.9.2007;**
- b) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale per l'insegnamento su cattedra dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2007/2008 ovvero dall'1.9.2007 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.**

Il docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda il docente perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento, utilizzando spezzoni della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento.

Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. **Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con ri-**



ferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2008/2009, i docenti che nell'anno scolastico 2007/2008 sono stati individuati come soprannumerari e sono stati utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.

Per ogni scuola l'individuazione dei perdenti posto viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento previsti per ciascuna scuola. Per i posti di sostegno nella scuola media l'individuazione avviene distintamente per ciascuna seguente tipologia: psicofisici, vista, udito.

Il docente in soprannumero per una determinata tipologia ed in possesso del relativo titolo, ha diritto all'assegnazione ad altra tipologia a domanda e d'ufficio con precedenza.

Quando la contrazione dell'organico di diritto riguarda un numero di ore sino alla metà dell'orario di cattedra, si determina un soprannumero parziale che non comporta alcuna perdita di titolarità. In tale ipotesi il sistema di elaborazione procede alla composizione di una cattedra orario abbinando le ore di titolarità presso la scuola interessata dalla contrazione, con un'altra istituzione scolastica più vicina alla prima.

Tale cattedra orario verrà assegnata al docente ultimo in graduatoria, a decorrere dall'anno scolastico successivo (2008/2009) se, durante la procedura dei trasferimenti a domanda, la cattedra orario non verrà assegnata ad un docente in ingresso.

Il docente che nel 2006/2007 è stato trasferito per la classe A050 presso IPSCT Fortunato di Napoli su cattedra oraria esterna con completamento presso ITI Striano di Napoli e su tale tipologia di cattedra orario esterna abbia conservato la titolarità per l'a.s. 2007/2008 presso l'IPSCT Fortunato con il completamento presso il medesimo istituto, resterà titolare su tale tipologia di cattedra oraria esterna (coe) anche per l'a.s. 2008/2009, benché nella graduatoria d'istituto dell'ISCT Fortunato non risulti essere ultimo in graduatoria per l'organico di diritto 2008/2009.

Sequenza di assegnazione delle cattedre in caso di trasferimento d'ufficio:



- 1) assegnazione di una sede tra quelle residue nel comune dopo i trasferimenti a domanda della I fase. Trattandosi di un comune comprendente più distretti, sono esaminate prima le sedi disponibili nell'ambito del distretto di titolarità e poi quelle eventualmente disponibili nei distretti vicini compresi nel comune;
- 2) assegnazione di una scuola nei comuni vicini a quello di titolarità;
- 3) trasferimento su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta esistenti sui centri territoriali (ex corsi per lavoratori);
- 4) assegnazione su posti della dotazione organica provinciale anche in eccedenza rispetto al numero previsto.

L'assegnazione delle cattedre per le fasi di cui ai punti 1) e 2), per ogni comune (e per i comuni comprendenti più distretti, per ogni distretto), avviene nel seguente ordine:

- cattedre interne alla scuola;
- cattedre orario esterne composte tra scuole comprese nello stesso comune;
- cattedre orario esterne tra scuola comprese in comuni diversi.

Nell'effettuazione del trasferimento d'ufficio si prescinde, pertanto, dalla circostanza che il docente non abbia richiesto tali tipologie di cattedre orario. Occorre, pertanto, che il perdente posto, specialmente quando titolare di classe di concorso con poche disponibilità, rifletta prima di escludere dal movimento a domanda le cattedre orario.

Per i docenti titolari su posti di sostegno,

il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari viene disposto nell'ordine:

- 1) nella scuola di titolarità, ovviamente su altra tipologia di sostegno, con precedenza;
- 2) in scuole del comune di titolarità (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel distretto di titolarità e successivamente nei distretti vicini compresi nel comune di titolarità);
- 3) in scuole dei comuni vicini.

Per ognuna delle fasi indicate in precedenza, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente è in possesso del titolo di specializzazione, nel seguente ordine:

- sostegno per minorati psicofisici (tipologia EH);
- sostegno per minorati dell'udito (tipologia DH);
- sostegno per minorati della vista (tipologia CH).

Non viene disposto il trasferimento d'ufficio da cattedre curricolari su posti di sostegno.



Trasferimento d'ufficio dei docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica provinciale.

Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla formazione dell'organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P), in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei rispettivi organici.

La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta l'utilizzazione, all'inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano disponibili sull'organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso.

L'utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un' apposita graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B dell'art. 24 del CCNI 20.12.2007 sulla mobilità . A tal fine, i docenti titolari della D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l'attribuzione dei punteggi, in base alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli generali).

Il Dirigente scolastico è competente all'attribuzione dei punteggi nel termine fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria provinciale.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P. (precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile presentare reclamo.

Esaminati i reclami l'Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d'ufficio nei confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P. prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva.

Il sistema di elaborazione dei dati, procede all'assegnazione della sede d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria.



Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionato, la condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera domanda di trasferimento.

Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di soprannumerarietà, atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento.

Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione sull'organico di fatto, potendo incorrere nel trasferimento d'ufficio.

Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti (passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia).

In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.

Individuazione del soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica, riportiamo integralmente l' art. 20 CCNI 20.12.2007)

Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;



II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.

Nella scuola primaria e dell'infanzia l'individuazione del perdente posto avviene come segue:

I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entreranno a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formeranno un'unica graduatoria distinta per tipologia per l'individuazione del perdente posto;

II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L'ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia dei docenti già facenti parte dell'organico funzionale del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno comunque produrre domanda di trasferimento

Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rap-



porto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.

Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria unica. Tale disposizione si riferisce solo ed esclusivamente al personale docente titolare dell'istituto che, in forza del dimensionamento, subisce la riduzione di classi; detto personale eserciterà il diritto di opzione, secondo l'ordine di graduatoria dell'istituto di provenienza, e sarà eventualmente, trasferito come soprannumerario, sempre in funzione della suddetta graduatoria.

Consigli utili per il docente individuato soprannumerario.

I docenti individuati come soprannumerari, rispetto al nuovo organico di diritto 2008/2009 possono presentare domanda di trasferimento entro il 5.2.2008.. Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine, (questa è stata sempre la regola) i dirigenti scolastici provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione (per la scuola materna ed elementare tale termine è stabilito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola della graduatoria dei soprannumerari).

Si ricorda che le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento nel termine del 5.2.2008,, possono presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella



presentata in precedenza. Gli stessi possono presentare anche domanda di mobilità professionale (domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo).

Il docente in soprannumero ha davanti a sé, sostanzialmente, le seguenti scelte:

1) non presentare domanda di trasferimento

2) presentare domanda di trasferimento condizionata;

3) presentare domanda di trasferimento non condizionata.

Nella decisione sub punto 1)

il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento quale soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati anagrafici e riportando il punteggio indicato nella graduatoria del soprannumero (graduatoria d'Istituto per il 2008/2009) compilata dal dirigente scolastico.

In questa ipotesi se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità, il docente in soprannumero resta nella propria scuola, in caso contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio.

Nella decisione sub punto 2)

il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola di titolarità nella speranza che vi si liberi un posto durante l' effettuazione dei trasferimenti e di presentare istanza di trasferimento condizionata sulle sedi indicate sul modulo-domanda, che verranno prese in considerazione dal sistema di elaborazione dei dati, solo nell'ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di titolarità del docente.

In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può, parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la scuola di titolarità.

Esaminiamo le ipotesi che, in questo tipo di trasferimento, si possono verificare:

a) nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità:

il docente viene automaticamente riassorbito nell'organico dell'istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.

Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.



Per i docenti titolari su posti di sostegno e di tipo speciale, si rimanda al successivo paragrafo.

b) nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto nella scuola di titolarità

il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda di trasferimento presentata ed esamina nell'ordine le preferenze espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto della sequenza procedurale prevista dal CCNI 20.12.2007.

In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda.

Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni caso, diritto per un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa vicinior, in base alle modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni.

La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il diritto al rientro negli anni successivi. Si veda, per maggiori dettagli sulla materia, la scheda dedicata a questo specifico argomento.

c) Le ipotesi precedenti non si verificano:

viene disposto il trasferimento d'ufficio secondo la procedura descritta di seguito, con il punteggio che al docente è stato attribuito nella graduatoria d'istituto e riportato nel modulo-domanda.

Il docente, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale (2007/2008) titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale.

Nella decisione sub punto 3)

il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda, all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei trasferimenti.



Il docente che intende partecipare comunque al trasferimento, deve barrare il "sì" nell'apposita casella del modulo-domanda.

Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:

- il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse. Il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un quinquennio a decorrere dall'avvenuto trasferimento, possibilità concessa, come abbiamo precedentemente esaminato, solo a coloro che ottengono il trasferimento condizionato (oltre ovviamente il trasferimento d'ufficio);
- il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la sua posizione di soprannumero;
- se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate, il sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del trasferimento d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto, con le modalità riportate nello specifico argomento da noi trattato di seguito.

Si consideri il seguente esempio relativo alla precedenza del docente soprannumerario nella II fase dei trasferimenti (fase intercomunale).

Sia S1 un docente perdente posto non soddisfatto all'interno del comune di titolarità, che ha richiesto i comuni A, B e C;

siano S2 e S3 due docenti non soprannumerari, che richiedono il trasferimento intercomunale entrambi con punti 120, rispettivamente nei comuni B e C;

vi siano due posti disponibili nella provincia, uno nel comune B ed uno nel comune C.

Durante il primo approccio informatico di realizzazione della fase dei trasferimenti a domanda per altro comune (II fase), il sistema di elaborazione dei dati assegna il comune B al docente S2 ed il comune C al docente S3;

tuttavia, poiché non è stato possibile disporre il trasferimento a domanda per il docente soprannumerario S1 (con minor punteggio), se ne dovrà disporre il trasferimento d'ufficio e con precedenza rispetto ai movimenti a domanda (come stabilito dalla sequenza riportata nel CCND sulla mobilità).

Ne consegue che, ipotizzando che la tabella di viciniorità collochi rispetto al comune di titolarità del docente S1 da trasferire d'ufficio il comune C prima del comune B, il perdente posto S1 scalzerà il docente S3 che aveva avuto assegnato una scuola del comune C e tale docente non sarà più soddisfacibile.



APPROFONDIMENTI

Consigliamo, per chi voglia approfondire la tematica della gestione dei docenti in soprannumero per l'a.s. 2008/2009, l'attenta lettura dei seguenti articoli e allegati del CCNI del 21.12.2005:

art. 7 comma 1 punto II) e punto IV), art. 20, art. 21, art. 22, l'art. 23, l'art. 24, l'allegato C (ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi), l'allegato D (tabella di valutazione dei titoli e relative note)

Si consiglia infine l'interessante lavoro di Raffaele Manzoni "Gestione docenti in soprannumero" 2008/2009, inserto, allegato a Notizie della Scuola di prossima pubblicazione.

Di seguito si riporta la scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'a.s. 2008/2009, sia nella versione commentata e corredata di note sia in una versione ridotta ed esemplificata, utilissima quest'ultima ad essere riprodotta per la compilazione/diciarazione da parte del personale docente.



APPENDICE

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
SPETTANTE PER LA GRADUATORIA DI CIRCOLO O D'ISTITUTO A.S.
2007/2008 AL FINE DI INDIVIDUARE LA POSIZIONE
DEI DOCENTI SOPRANNUMERATI
RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO 2008/2009**

La presente scheda è tratta dall'allegato D del CCNI del 20.12.2007

Al Dirigente Scolastico di.....

...l... sottoscritt.... nat... a
..... (prov.....) il residente in
..... insegnante di scuola seconda-
ria di II grado, classe di concorso, titolare presso l'istituto
..... di
dall'a.s. con decorrenza giuridica dal im-
messo in ruolo ai sensi con ef-
fettiva assunzione in servizio dal, ai sensi del DPR
445/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n.
3,

-D I C H I A R A-

quanto segue



(e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it)

a) di aver comunque prestato N.anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) e di aver diritto a (punti 6 per anno)punti

a1) di aver prestato N.....anni di effettivo servizio (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati in piccole isole (3) e di aver diritto (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a) a
(punti 6 per ogni anno) **punti**

b) di aver prestato N..... anni di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4) e di aver diritto a *(Punti 3 per ognuno dei primi 4 anni + punti 2 per ogni anno successivo ai 4)* **punti**

b1) di aver prestato N. anni in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge n. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado e di aver diritto (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b) a **punti**
(punti 3 per ogni anno).....

b2) di aver prestato, tra gli anni indicati nella precedente lettera b),
N..... anni di effettivo (2) servizio in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) e di aver diritto (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b e b1) a (punti 3 per ogni anno) **punti**
(gli anni prestati sulla/e isola/e si sommano a quelli prestati sulla terra ferma, il punteggio si calcola con il meccanismo indicato al punto b) cioè i primi 4 anni 3 punti, i restanti 2 punti).

b3) (valido per la sola scuola primaria) di aver prestato effettivamente N.....anni come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b2) e di aver diritto a

-se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità a punti 0.25 ad anno

-se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità punti 1 ad anno

punti

c) di aver prestato N.....anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità ovvero nella scuola di servizio per i titolari DOS (5) in aggiunta a quello previsto nella lettere a, a1,b,b1,b2, b3), si legga attentamente la nota 5 bis e cioè

- N.anni di servizio entro il quinquennio e di aver diritto a
(Punti 2 per ogni anno) punti

- N.anni di servizio oltre il quinquennio e di aver diritto a
(Punti 3 per ogni anno) punti

c0) di aver prestato N. anni di servizio di ruolo nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere: a),a1),b),b1),b2),b3) e di avere diritto a
(Punti 1 per ogni anno (5 bis) **punti**

c1) (valido per la sola scuola primaria) di aver effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, un servizio di ruolo come docente **specializzato** per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a,a1,b,b2,b3,c e di aver diritto a punti 1.5 **punti**

c3) di aver effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, un servizio di ruolo come docente **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a,a1,b,b2,b3,c e di aver diritto a punti 3 **punti**

[illegible]



- d) di non aver presentato per un triennio , a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/20001, domanda di trasferimento provinciale o passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'ha revocata nei termini previsti dalle OOMM sulla mobilità, pertanto di aver diritto una tantum per l'a.s. 2008/2009 al *punteggio aggiuntivo di punti 10 (5 ter)*..... **punti**

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

- a) per il ricongiungimento al coniuge ovvero , nel caso di docenti, senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7), il punteggio spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente di aver diritto a (*punti 6*) **punti**
- b) di avere N.....figli di età inferiore a sei anni (8) e di avere diritto a (*punti 4 per ogni figlio*) **punti**
- c) di avere N..... figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età (8) ovvero di avere N.....figli maggiorenni che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o di avere diritto a (*punti 3 per ogni figlio*)..... **punti**
- d) di aver diritto, per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di (9) a punti 6 **punti**

III- TITOLI GENERALI (15)

- a) di aver conseguito N.....promozioni per merito distinto e di avere diritto a (*punti 3 per ogni promozione*) **punti**
- b) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli di per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) al momento della presentazione della presente dichiarazione o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, (10) si valuta un solo concorso (*punti 12*) **punti**
- c) di aver conseguito N..... specializzazione/i conseguita/e in corsi post-laurea , previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R.n. 162/82 , ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi riconosciuti equipollenti dai componenti organismi universitari (11) e (11 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. e di avere diritto a (*punti 5 per ogni diploma*) è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso, non è valutabile il titolo di specializzazione per l'insegnamenti ad alunni disabili anche con riferimento alla legge 341/90 né i titoli rilasciati dalle SISS **punti**

- d) di aver conseguito N. diplomi universitari laurea di primo livello o breve o diploma ISEF conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) e di aver diritto a (*punti 3 per ogni diploma universitario*) **punti**
- e) di aver conseguito N. corso/i di perfezionamento/i di durata non inferiore ad un anno,(13) previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6 , 8) ovvero dal decreto 509/99; di aver conseguito N.... master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (15), ivi compresi gli istituti di Educazione Fisica statali o pareggiati (11 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati



nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) e di aver diritto a (punti 1 per ogni corso) **punti**

- f)** di aver conseguito N. diplomi di laurea con corso di durata quadriennale, ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) e di aver diritto a (il diploma di laurea in sc. Motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF).

(punti 5 per ogni diploma) **punti**

- g)** di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca" e di aver diritto a (punti 5) si valuta un solo titolo **punti**

- h)** per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di agg.-formaz. ling. e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero con la coll. degli UUSSPP, delle istituzioni scolastiche, degli enti di ricerca (IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università (punti 1) **punti**

- i)** di aver partecipato ai nuovi esami (aa.ss.. 98/99-99/00-00/01) di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge n.425 del 10.12.97 in qualità di presidente di commissione o di componente interno o esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame e di aver diritto a

(punti 1ad anno) **punti**

Totale punti

I titoli relativi a c), d), e), f), g), h), anche cumulabile tra di loro, sono valutabili fino ad un massimo di **punti 10.-**

Eventualmente: si allegano i seguenti documenti e/o certificati attestanti i titoli non certificabili ai sensi del DPR 445/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, come previsto dall'art. 9 del CCNL 20.12.2007.

Data_____

Firma_____



Per una corretta compilazione della scheda si sottolinea quanto segue:

- L'anzianità del servizio pre ruolo comprende non solo il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg, ma anche quello prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, per quanto attiene la scuola dell'infanzia (ex materna) fino al termine delle attività educative previsto dal calendario scolastico.
- Pur avendolo specificato nella redazione della scheda, il servizio pre ruolo, nella redazione della graduatoria interna d'istituto, viene valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2), ad esempio un docente che ha prestato 6 anni di servizio pre ruolo ha diritto a punti 16.
- Il servizio prestato su piccola isola è valutato anche nei casi di mancata prestazione per gravidanza, puerperio, per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile.
- Nell'anzianità di servizio, anche per quanto attiene la continuità, non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2007/2008.
- Ai docenti di ruolo che abbiano frequentato i corsi di dottorato di ricerca o a quelli assegnatari di borse di studio, detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità nella stessa scuola.
- **Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.**
- Nella valutazione dei titoli vengono considerati solo quelli posseduti entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità e non anche quelli posseduti entro la data della presentazione della presente scheda.
- Il punteggio per il servizio continuativo prestato nel comune non è cumulabile con il servizio continuativo prestato per il medesimo anno scolastico nella scuola di attuale titolarità.
- Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda di mobilità. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre 2008.
- Si consiglia, nella compilazione della presente scheda, al fine di una corretta valutazione della stessa da parte del dirigente scolastico ovvero da parte della commissione allo scopo prevista, di compilare e allegare alla scheda, ovviamente per le sole parti che interessano, l'allegato D (dichiarazione dei servizi) , l'allegato F (dichiarazione del servizio continuativo) all'OM sulla mobilità 2008/2009, la nostra pluridichiarazione, che trovate all'interno del presente lavoro, sempre per le parti che interessano, nonché di allegare alla scheda, ove necessario, le certificazioni previste dall'art. 9 del CCNI del 20.12.2007. Si consiglia infine, nel compilare la scheda, di leggere attentamente le 15 note sotto riportate che costituiscono parte integrante, unitamente alle avvertenze, (omesse) dell'allegato D al CCNI 20.12.2007.

NOTE

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o



nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

- (2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- (3) La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

- (4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

- (5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto ri-



ferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio del presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.



Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

- (5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

- C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio Punti 2
- oltre il quinquennio Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

- Co) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera Co) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

- (5 ter) Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per tre anni, alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l'anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.

L'anno scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi nell'anno scolastico 2005/06) sarà l'ultimo anno utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Si chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a tale periodo.

Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo.

- (6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.



Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per quanto attiene all'organico funzionale della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

- (7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera: lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulta vicinore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico funzionale della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
- (8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
- (10) E'equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.



Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

- (11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

- (11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

- (12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo valido per l'accesso al ruolo.

- (13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

- (14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

- (15) limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni



INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO NELL'ORGANICO DI DIRITTO 2008/09

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO O D'ISTITUTO

SECONDO LE ISTRUZIONI DELL' ALLEGATO D DEL CCNI DEL 20/12/2007

Al Dirigente Scolastico dell' Istituzione Scolastica _____

Il /la sottoscritt _____ nat ____ a _____ (Prov. ____),
 _____, classe di concorso _____, titolare presso _____
 di _____, ai sensi del DPR 445/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3,

DICHIARA

I – UN' ANZIANITÀ DI SERVIZIO di:	Punteggio	A cura del docente	A cura della Scuola
a) N. ____ anni di servizio comunque prestati, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	punti 6 per anno		
a1) N. ____ anni di effettivo servizio (2) prestato in scuole o in istituti situati in piccole isole (3), dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1)	punti 6 per anno		
c) N. ____ anni di servizio pre-ruolo N. ____ anni di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera N. ____ anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia sia di pre ruolo che di ruolo (4)	punti 3 per i primi 4 anni + punti 2 per ogni anno successivo ai 4		
b1) N. ____ anni di servizio prestati in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado	punti 3 per anno		
b2) N. ____ anni di effettivo (2) servizio prestato in scuole o in istituti situati nelle piccole isole (3) (4) (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b e b1) <i>Gli anni prestati si sommano a quelli prestati sulla terra ferma.</i>	punti 3 per i primi 4 anni + punti 2 per ogni anno successivo ai 4		
b3) N. ____ anni prestati come specialista nella scuola primaria per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b2)	punti 0,25 per anno nel plesso di titolarità punti 1 per anno fuori dal plesso di titolarità		
d) N. ____ anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità ovvero nella scuola di servizio per i titolari DOS (5) N. ____ anni di servizio entro il quinquennio N. ____ anni di servizio oltre il quinquennio	punti 2 per i primi 5 anni + punti 3 per ogni altro anno successivo ai 5		
c0) N. ____ anni di servizio di ruolo nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità	punti 1 per anno		
c1) " Servizio di ruolo di almeno un triennio dal _____ al _____, continuativo ed effettivamente prestato, come docente specializzato per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria , senza soluzione di continuità, dall'A.S. 92/93 fino all' A.S. 97/98	punti 1,5		
c3) " Servizio di ruolo di almeno un triennio dal _____ al _____, continuativo ed effettivamente prestato, come docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria , senza soluzione di continuità, dall'A.S. 92/93 fino all' A.S. 97/98	punti 3		
e) " di non aver presentato, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'A.S. 2000/20001, domanda di trasferimento provinciale o passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale o, pur avendola presentata, di averla revocata nei termini previsti.	punti 10		



II - ESIGENZE DI FAMIGLIA PER (6) (7)	Punteggio	A cura del docente	A cura della Scuola
a) Ricongiungimento al coniuge non separato legalmente oppure, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli (7), residenti nel comune di titolarità.	punti 6		
b) N. ____ figli di età inferiore a 6 anni (8)	punti 4 per figlio		
c) N. ____ figli dai 6 ai 18 anni non compiuti (8) N. ____ figli maggiorenni che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo	punti 3 per figlio		
e) cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di _____. (9)	punti 6		

III- TITOLI GENERALI CONSEGUITI (15)	Punteggio	A cura del docente	A cura della Scuola
a) N. ____ promozioni per merito distinto.	punti 3 per promozione		
b) N. 1 superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli di per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) al momento della presentazione della presente dichiarazione o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, (10)	punti 12 si valuta un solo concorso		
c) N. ____ specializzazione/i conseguita/e in corsi post-laurea, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi riconosciuti equipollenti dai componenti organismi universitari (11) e (11 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. Si valuta un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamenti ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.	punti 5 per diploma		
e) N. ____ diplomi universitari laurea di primo livello o breve o diploma ISEF conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	punti 3 per diploma		
f) N. ____ corso/i di perfezionamento/i di durata non inferiore ad un anno, (13) previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto 509/99; N. ____ master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (15), ivi compresi gli istituti di Educazione Fisica statali o pareggiati (11 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - <i>Si valuta un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici.</i>	punti 1 per corso		
g) N. ____ diplomi di laurea con corso di durata quadriennale, ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12). <i>I diploma di laurea in sc. Motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF.</i>	punti 5 per diploma		
g) N. 1 titolo di " Dottorato di ricerca" - <i>Si valuta un solo titolo.</i> -	punti 5		
h) N. 1 frequenza del corso di aggiornamento solo per la scuola primaria per la formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero con la coll. degli UUSPP, delle istituzioni scolastiche, degli enti di ricerca (IRRE, INVALSI,	punti 1		



Sede provinciale di Napoli _____
Gilda degli Insegnanti

Sede provinciale di Napoli tel. 081-7944165 - Piazza G. Bovio, 22 scala D interno 3
(e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it)

INDIRE) e dell'Università.			
ii) Partecipazione ai nuovi esami di stato (legge n. 425 del 10.12.97) conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in qualità di presidente di commissione o di componente interno o esterno o come docente di sostegno. A.S. 1998 / 1999 A.S. 1999 / 2000 A.S. 2000 / 2001	punti 1 per anno		
TOTALE PUNTI			